

XVIII legislatura

**A.S. 1970:**

**"Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"**

Ottobre 2020

n. 171



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1970: "Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"». NL171, ottobre 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

## INDICE

Articolo 1 ( <i>Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID 19</i> ), Commi 1 e 2.....	1
Articolo 1 ( <i>Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID 19</i> ) Commi 3 e 4.....	2
Articolo 2 ( <i>Continuità operativa del sistema di allerta COVID</i> ).....	11
Articolo 3 ( <i>Proroga termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga</i> ).....	13
Articolo 4 ( <i>Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo</i> ).....	13
Articolo 5 ( <i>Ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020</i> ).....	14
Articolo 6 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ).....	14



**Articolo 1**  
***(Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID 19),***  
**Commi 1 e 2**

Il comma 1, modificando l'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, prevede quanto segue:

- la lettera a), intervenendo sul comma 1, proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 il termine dello stato di emergenza e la possibilità di adottare, in relazione allo stato pandemico e su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero sulla totalità di esso, una o più misure tra quelle di cui al comma 2 (limitazioni ad attività economiche, alla libertà di circolazione, allo svolgimento di eventi, congressi, manifestazioni ecc., adozione di specifiche misure sanitarie ecc.), per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus;
- la lettera b), inserendo la lettera hh-bis) nel comma 2, introduce l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
  - 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  - 2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
  - 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Il comma 2, modificando il decreto-legge n. 33 del 2020, prevede quanto segue:

- la lettera a), intervenendo sull'articolo 1, comma 16, conferma la possibilità per le regioni, nelle more dell'adozione dei previsti DPCM, di introdurre misure derogatorie restrittive, mentre subordina l'introduzione di misure ampliative non più alla mera comunicazione informativa al Ministro della salute bensì all'intesa con lo stesso e nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai DPCM;
- la lettera b), modificando l'articolo 3, comma 1, estende il termine di applicazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, le sanzioni e i controlli di cui al citato decreto-legge n. 33 del 2020 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021.

**La RT** afferma che si tratta di proroghe e misure ordinamentali che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare sui commi 1 e 2, alla luce della natura ordinamentale delle disposizioni e del fatto che non erano stati ascritti effetti finanziari al complesso degli obblighi e divieti previsti dal decreto-legge n. 33 del 2020, dei quali si proroga l'efficacia fino al 31 gennaio 2021.

## **Articolo 1**

### ***(Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID 19)***

#### **Commi 3 e 4**

Il comma 3, alle lettere a) e b), apporta modifiche al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83.

In particolare, alla lettera a), modifica l'articolo 1, comma 3 e proroga al 31 dicembre 2020 i termini ivi previsti dalle disposizioni legislative indicate dall'allegato 1 al medesimo decreto citato.

L'allegato 1 contiene una lunga lista di disposizioni:

1 - Articolo 2-*bis*, commi 1 e 5, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)

2 - Articolo 2-*ter*, commi 1 e 5, quarto periodo, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e socio-sanitario al Servizio sanitario nazionale)

3 - Articolo 2-*quinqüies*, commi 1, 2, 3 e 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

4 - Articolo 3, comma 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)

5 - Articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Disciplina delle aree sanitarie temporanee)

6 - Articolo 4-*bis*, comma 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Unità speciali di continuità assistenziale)

7 - Articolo 5-*bis*, commi 1 e 3, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali)

8 - Articolo 12, comma 1, D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)

9 - Articolo 13, commi 1 e 1-*bis*, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione)

10 - Articolo 15, comma 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

11 - Articolo 16, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

12 - Articolo 17-*bis*, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)

13 - Articolo 22-*bis*, comma 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Iniziative di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari)

14 - Articolo 39 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Disposizioni in materia di lavoro agile)

15 - Articolo 72, comma 4-*ter*, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà)

16 - Articolo 73 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Semplificazioni in materia di organi collegiali - Sedute in videoconferenza dei consigli e delle giunte regioni ed enti locali)

17 - Articolo 100, comma 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Governance degli enti pubblici di ricerca)

18 - Articolo 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-*ter* e 7, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Continuità dell'attività formativa delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

19 - Articolo 102, comma 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Modalità di svolgimento delle prove compensative per il riconoscimento di qualifiche professionali sanitarie)

20 - Articolo 122, comma 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)

21 - Articolo 1, comma 4-*bis*, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) (Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica)

22 - Articolo 3, comma 1, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) (Termine per l'espressione dei pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione)

23 - Articolo 6, comma 4, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) (Esami di abilitazione e tirocini professionalizzanti e curriculari)

24 - Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) (Organi delle università e delle istituzioni AFAM)

25 - Articolo 27-*bis*, comma 1, del D.L. 23/2020 (L. 40/2020) (Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

26 - Articolo 38, commi 1 e 6, del D.L. 23/2020 (L. 40/2020) (Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

27 - Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del D.L. 23/2020 (L. 40/2020) (Sperimentazione e uso compassionevole dei medicinali in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

28 - Articolo 42, comma 1, quarto periodo, D.L. 23/2020 (L. 40/2020) (Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

29 - Articolo 6, comma 6, del D.L. 28/2020 (L. 70/2020) (Sistema di allerta Covid-19)

30 - Articolo 4, commi 1 e 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

30-*bis* - Articolo 9 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (Proroga piani terapeutici)

31 - Articolo 81, comma 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (Sospensione dei termini relativi alle sanzioni in materia di obblighi statistici)

32 - Articolo 90, comma 1, 3 e 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (Lavoro agile nel settore privato)

33 - Articolo 100 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)

34 - Articolo 232, comma 4 e 5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (Lavori in edilizia scolastica)

La lettera b) modifica il citato Allegato 1:

- al numero 1), dopo il numero 16 inserisce il numero 16-*bis*, riferito all'articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per effetto del quale si provvede alla proroga della norma che consente di dispensare temporaneamente il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio di contagio da COVID-19 (comma 6), stabilendosi che il predetto personale assente per malattia o quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria dovute al COVID-19 sia collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia (comma 7);
- al numero 2) sostituisce il numero 18 prorogando al 31 dicembre 2020 il solo comma 6-*ter* dell'articolo 101 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, riguardante la facoltà per le Commissioni valutatrici dei ricercatori ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, di tener conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate alle disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza»;
- al numero 3) dopo il numero 19 è inserito il numero 19-*bis* prevedendosi la proroga dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di assemblee di società ed enti, al fine di contenere sia il rischio sanitario, sia i costi organizzativi per la realizzazione di momenti assembleari con modalità sicure.
- al numero 4) dopo il numero 24 è il numero 24-*bis* in cui si prevede la proroga dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che consente l'operatività delle norme che permettono la sottoscrizione di contratti bancari (art. 4 del D.L. n. 23 del 2020), con modalità semplificate e più sicure dal punto di vista sanitario dal momento che non richiedono la contestuale presenza dei sottoscrittori.

- al numero 5) si sopprimono i numeri 28 e 29: il primo non è quindi prorogato, mentre sul secondo la proroga del termine al 31 dicembre 2021 è assicurata dall'articolo 2, che ne prevede una modifica;
- al numero 6) dopo il numero 30-*bis* sono inseriti i numeri 30-*ter* e 30-*quater*, in cui, rispettivamente, si prevede la proroga, per la durata dello stato di emergenza, dell'operatività delle norme che consentono la sottoscrizione di contratti assicurativi e finanziari (art. 33 del D.L. n. 34 del 2020), con modalità semplificate e più sicure dal punto di vista sanitario dal momento che non richiedono la contestuale presenza dei sottoscrittori e la proroga, per la durata dello stato di emergenza, dell'operatività delle norme che consentono la sottoscrizione di buoni fruttiferi postali, con modalità semplificate e più sicure dal punto di vista sanitario dal momento che non richiedono la contestuale presenza dei sottoscrittori
- al numero 7) dopo il numero 33 è inserito il numero 33-*bis*, in cui si proroga l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 dall'articolo 221 del decreto-legge n. 34 del 2020, in materia di processo civile e penale in considerazione della protrazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Si tratta, in particolare, di prorogare il termine per l'applicazione delle disposizioni concernenti gli aspetti del processo civile e penale di seguito elencati: le disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'articolo 221 riguardano il processo civile e, in particolare, il cosiddetto processo cartolare e la disciplina delle udienze da remoto; le disposizioni di cui al comma 9 riguardano la partecipazione alle udienze penali degli imputati in stato di custodia cautelare o detenuti per altra causa, nonché dei condannati detenuti, mediante collegamenti audiovisivi a distanza; le disposizioni di cui al comma 10 riguardano i colloqui negli istituti penitenziari e negli istituti penali per i minorenni mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria, su richiesta dell'interessato o qualora la misura sia indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate;
- al numero 8) dopo il numero 34 inserisce il numero 34-*bis*, per la proroga del termine di cui all'articolo 35 del decreto-legge 104/2020 riguardante l'incremento delle 753 unità di militari impegnati nell'operazione "Strade Sicure" al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 e al contempo le maggiori esigenze di vigilanza alle strutture che ospitano migranti in quarantena ovvero in isolamento fiduciario.

**La RT** evidenzia sulla lettera a) che ivi si prevede che i termini già previsti dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato 1 del decreto legge n. 83 del 2020, siano prorogati al 31 dicembre 2020, salvo quanto previsto all'allegato medesimo e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Circa le disposizioni prorogate fino al 31 dicembre 2020, evidenzia che queste sono quelle elencate alla lettera b), in cui si apportano le seguenti modificazioni al citato Allegato 1.

- Il n. 1) inserisce la riga 16-*bis*: Articolo 87, commi 6, 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, afferenti, rispettivamente: alla dispensa temporanea dal servizio e al congedo straordinario in caso di sottoposizione del personale a quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
- Il n. 2) sostituisce la riga 18: Articolo 101, comma 6-*ter*, del decreto-legge 18/2020 concernenti attività formative e di servizio agli studenti.
- Il n. 3) inserisce la riga 19-*bis*: Articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 concernente "Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti".



- Il n. 4) inserisce la riga 24-*bis*: Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 4 concernente *“Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato.”*
- Il n. 5) prevede la soppressione delle seguenti righe, escludendo così la proroga delle disposizioni ivi contenute:
  - riga 28: Commissariamento AGENAS;
  - riga 29: Sistema allerta COVID.
- Il n. 6) prevede l’inserimento della:
  - riga 30-*ter*: Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi;
  - riga 30-*quater*: Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali.
- Il n. 7) prevede l’inserimento della riga 33-*bis*: Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di modalità di svolgimento di alcune attività giudiziarie, ai sensi del secondo quanto disposto dai commi dal 3 al 10 della norma appena citata del D.L. 34/2020.

Certifica che la proroga delle disposizioni sopra elencate non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge che si novella già prevede che *“le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse autorizzate a legislazione vigente”*.

Soggiunge che, peraltro, anche l’articolo 6, comma 1, prevede che all’attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- Il n. 8) inserimento riga 34-*bis*: Articolo 35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 *“Strade sicure”*.

Ivi si prevede la proroga del contingente di 753 unità fino al 31 dicembre 2020 che comporta un’ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro a copertura dei costi d’impiego per il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

I costi sono dettagliati nelle tabelle che seguono, distintamente relative ai due contingenti considerati, rispettivamente di 500 unità già previste e finanziate con l’art. 22 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di 253 unità già previste e finanziate con l’art. 74 comma 01 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Sottolinea che le voci di costo considerate sono le seguenti:

- Numerico del personale impiegato 753 unità
- Valore temporale dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 (77 gg.)
- Valore medio del compenso orario per lavoro straordinario secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi

- Indennità onnicomprensiva pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51, comma 5, del D.P.R. 917/1986) ed a euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato- ritenute INPDAP del 24,29% ed IRAP dell'8,5% ai sensi della vigente normative in materia
- Indennità di marcia/missione, oneri per ricognizione e trasferimenti
- Materiali ed attrezzature varie/ pedaggi autostradali
- Vitto, calcolato su un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro capite
- Alloggiamento calcolato su un pernottamento pari a euro 35,00 pro capite
- Costi di equipaggiamento/vestiario
- Funzionamento automezzi

Conclude evidenziando che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA"  
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI  
MILITARI FUORI SEDE STANZIALE  
PROROGA 500 PAX DAL 16/10 AL 31/12/2020

<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 16/10 al 31/12/2020 (77gg.)
Omnicomprendiva/O.P. fuori sede	500	29,44	441.600	1.133.440
Straordinario	500	17,66	353.200	906.547
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>794.800</b>	<b>2.039.987</b>
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 16/10 al 31/12/2020 (77 gg.)
Vitto strutture civili	500	15,00	225.000	577.500
Alloggio strutture civili	500	35,00	525.000	1.347.500
equipaggiamento/vestiario	500	1,45	21.750	55.825
funzionamento automezzi	36	20,00	21.600	55.440
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>793.350</b>	<b>2.036.265</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				19.355
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				20.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>39.355</b>
<b>RIEPILOGO</b>			costo/mese (30 gg.)	costo dal 16/10 al 31/12/2020 (77 gg.)
ONERI DI PERSONALE			794.800	2.039.987
ONERI DI FUNZIONAMENTO			793.350	2.036.265
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>1.588.150</b>	<b>4.076.252</b>
ONERI UNA TANTUM				39.355
<b>TOTALE GENERALE PROROGA 500 UNITA'</b>			<b>1.588.150</b>	<b>4.115.607</b>

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA  
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI  
MILITARI FUORI SEDE STANZIALE  
PROROGA 253 PAX DAL 16/10 AL 31/12/2020

<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	<b>numero</b>	<b>costi unitari</b>	<b>costo/mese</b>	<b>costo dal 16/10 al 31/12/2020 (77gg.)</b>
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	253	29,44	223.450	573.521
Straordinario	253	17,66	178.719	458.712
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			402.169	1.032.233
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	<b>numero</b>	<b>costi unitari</b>	<b>costo/mese</b>	<b>costo dal 16/10 al 31/12/2020 (77 gg.)</b>
Vitto strutture civili	253	15,00	113.850	292.215
Alloggio strutture civili	253	35,00	265.650	681.835
equipaggiamento/vestiario	253	1,45	11.006	28.247
funzionamento automezzi	18	20,00	10.800	27.720
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			401.306	1.030.017
<b>ONERI UNA TANTUM</b>				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				9.997
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				10.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				19.997
<b>RIEPILOGO</b>			<b>costo/mese (30 gg.)</b>	<b>costo dal 16/10 al 31/01/2021 (108 gg.)</b>
ONERI DI PERSONALE			402.169	1.032.233
ONERI DI FUNZIONAMENTO			401.306	1.030.017
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>803.475</b>	<b>2.062.250</b>
ONERI UNA TANTUM				19.997
<b>TOTALE GENERALE PROROGA 253 UNITA'</b>			<b>803.475</b>	<b>2.082.247</b>
<b>RIEPILOGO ONERI</b>				<b>costo dal 16/10 al 31/12/2020 (77 gg.)</b>
SUB TOTALE ONERI 500 UNITA'				4.115.607
SUB TOTALE ONERI 253 UNTIA'				2.082.247
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>6.197.854</b>

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, richiamando le considerazioni già formulate a suo tempo<sup>1</sup>, pur considerando che la RT assicura che le disposizioni non determinino nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge che

<sup>1</sup> Nota di lettura n. 168, pagina 2.

si novella, già prevede che “le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse autorizzate a legislazione vigente” e che l’articolo 6, comma 1, prevede che all’attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è necessario evidenziare nuovamente che la certezza circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri dovrebbe essere assicurata, per ciascuna norma, dalla illustrazione di dati ed elementi informativi.

Circa l'integrazione alle proroghe disposta al numero 7) con l’inserimento della riga 33-bis in materia di processo civile e penale, dal momento che le disposizioni ivi richiamate sono state a suo tempo supportate da una dettagliata RT, che ne illustrava in dettaglio gli effetti d'impatto e le risorse già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente poste a copertura<sup>2</sup>, andrebbe confermato che la proroga al 31 dicembre 2020, possa avvenire senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto, infine, all'inserimento della riga 34-bis prevista al numero 8), riprendendo considerazioni già formulate di recente<sup>3</sup>, considerando che i dati e parametri adottati nella quantificazione degli oneri di spesa sono ritenersi pienamente corrispondenti a quelli normativamente previsti dalla normativa vigente e puntualmente contemplati dalle RT annesse ai decreti di rifinanziamento dell’operazione “Strade sicure”, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, sembrerebbe utile la richiesta di un supplemento di informazioni in merito alla gamma dei parametri considerati nella determinazione degli oneri di funzionamento e, in particolare, per quelli "*una tantum*".

Ad ogni modo, posto che le spese previste contemplano oneri retributivi, a cui come noto sono ordinariamente associati effetti "indotti" per l'erario, la RT andrebbe integrata con l'esposizione del prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica per il 2020, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge di contabilità.

Per i profili di copertura, rinviando al comma 2 dell'articolo 6 per la maggiore spesa prevista per la proroga delle disposizioni di cui al numero 8), sull'impiego dei militari, pur considerando che i dati e i parametri adottati nella quantificazione degli oneri di spesa sono da ritenersi corrispondenti a quelli normativamente previsti, andrebbe certificato che gli oneri siano compatibili con un limite massimo di spesa.

Vi sono poi alcune disposizioni elencate nell'allegato 1 del DL 83/2020 e oggetto di proroga senza modifiche che però presentano i profili problematici già segnalati in passato<sup>4</sup>. In particolare, ci si riferisce:

- al n. 4, concernente la proroga dei contratti stipulati per l'acquisto di prestazioni sanitarie. Si era osservato al riguardo che non poteva escludersi che i SSR avessero calibrato l'insieme dei contratti in questione sulla base delle disponibilità di risorse complessive e tenendo presente l'originario termine di scadenza dello stato di emergenza, con conseguente esaurimento delle somme stanziare;

---

<sup>2</sup> RT di "passaggio" allegata all'A.S. 1874.

<sup>3</sup> Cfr. art. 19, co. 4, DL 9/2020, Nota di lettura n. 164, pagina 84.

<sup>4</sup> Cfr. Nota di lettura n. 168

- al n. 6, sull'istituzione di unità speciali di continuità assistenziali. A tale proposito, la RT riferita all'originario articolo 4-bis del DL 18/2020 aveva quantificato gli oneri in 104 milioni di euro per il 2020, basandosi su specifici parametri, fra i quali il termine del 31 luglio 2020<sup>5</sup>. Appare quindi necessaria una conferma circa la perdurante disponibilità delle risorse necessarie (in tal caso accompagnata da un chiarimento in ordine ai motivi che hanno condotto al conseguimento di tali risparmi di spesa);
- al n. 20, di proroga del Commissario per l'emergenza, per cui andrebbero acquisiti elementi idonei a comprovare l'adeguatezza delle risorse ancora disponibili a fronte dei fabbisogni di spesa previsti in relazione all'ulteriore differimento del termine;
- al n. 34, sul pagamento degli stati di avanzamento lavori per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati nell'ambito dei contratti di appalto. In tal caso si era chiesto di conoscere i possibili riflessi di cassa in termini di accelerazione di spesa.

Il comma 4 modifica l'articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo che gli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni di cui i commi 6 e 7 del medesimo articolo 87 (prorogati all'articolo 1, comma 3, lettera b), n. 1, del decreto in esame), relativi all'esposizione a rischio di contagio da COVID-19 del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché quelli relativi alle assenze per malattia o quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria dovute al Covid-19 del predetto personale, possano essere effettuati dal rispettivo servizio sanitario di ciascuna Forza di polizia, Forza Armata o Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

**La RT** conferma che ivi si modifica l'articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo che gli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 87 (prorogati all'articolo 1, comma 3, lettera b), n. 1, del presente decreto-legge), relativi all'esposizione a rischio di contagio da COVID-19 del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché quelli relativi alle assenze per malattia o quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria dovute al Covid-19 del predetto personale, possano essere effettuati dal rispettivo servizio sanitario di ciascuna Forza di polizia, Forza Armata o Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Certifica che la disposizione citata non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo attuata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

<sup>5</sup> Si segnalava poi che si trattava di norme difficilmente compatibili con un limite di spesa considerato l'obbligo per le regioni di far proseguire l'operatività di strutture già esistenti, con costi difficilmente modulabili (trattandosi principalmente di retribuzioni, peraltro fissate unitariamente ex lege) e chiaramente correlati alla durata dell'estensione dell'operatività di tali centri.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che in relazione alla norma prorogata non sono stati a suo tempo associati effetti finanziari<sup>6</sup>, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 2** ***(Continuità operativa del sistema di allerta COVID)***

Il comma 1, alle lettere a) e b), aggiorna l'articolo 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, al fine di consentire l'utilizzo del sistema di allerta, quale misura di prevenzione e tutela della sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del Covid-19 a carattere transfrontaliero e, dunque, come parte di una strategia europea di controllo del contagio e, per altro verso, di tutela della popolazione italiana rispetto al diffondersi del virus su scala transnazionale.

In particolare, alla lettera a) si integra il comma 3, consentendo l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea, dal momento che, nel contesto della lotta al Coronavirus, la maggior parte degli Stati membri ha adottato un'applicazione nazionale di tracciamento dei contatti e allerta.

Con la lettera b), si modifica il comma 6, disponendosi che il Sistema di allerta COVID-19 operi sino alla cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione della sanità pubblica, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021 (finora il termine era al 31 dicembre 2020).

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall' articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**La RT** conferma che le modifiche di cui alla lettera a) sono finalizzate a consentire l'utilizzo del sistema di allerta, quale misura di prevenzione e tutela della sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del Covid-19 a carattere transfrontaliero e, dunque, come parte di una strategia europea di controllo del contagio e, per altro verso, di tutela della popolazione italiana rispetto al diffondersi del virus su scala transnazionale.

Sulla lettera b), ribadisce che ivi viene disposta la proroga di un anno dell'operatività del Sistema nazionale di allerta Covid-19, che viene” slegata “dallo stato di emergenza e invece riferita alle “esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID 19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021

In proposito, evidenzia che al fine di consentire l'implementazione della piattaforma e, poi, la gestione, manutenzione e funzionamento dell'applicazione, l'attuale formulazione dell'articolo 6, DL n. 28 del 30 aprile 2020 ha stanziato fondi, per le attività dal maggio fino al 31 dicembre 2020, pari a 1.500.000 di Euro mediante utilizzo delle risorse assegnate per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

---

<sup>6</sup> Nota di lettura n. 135, pagina 119.

Rappresenta che alla data del presente decreto, il Commissario ha speso per l'attività di ordinaria manutenzione, gestione e funzionamento della piattaforma e dell'applicazione la somma circa 900 mila Euro circa, suddivisa tra costi dell'infrastruttura, servizi professionali e di gestione, manutenzione e aggiornamento e considerando che l'attività di implementazione iniziale della piattaforma è stata svolta pro bono. Si stima pertanto che il *plafond* di 1,5 mln di Euro già stanziato per il 2020 sarà esaurito al 31 dicembre.

Sulla scorta dei dati relativi ai costi già sostenuti a partire dal maggio del 2020 per la gestione, manutenzione e funzionamento della piattaforma, si stima che i costi per il prolungamento dell'attività fino al termine massimo del 31 dicembre 2021 sarà di 3 milioni di euro, tra costi di prolungamento dei contratti e dei servizi in essere, attività di manutenzione e gestione della piattaforma e dell'applicazione, tenendo conto che l'interoperabilità con le piattaforme europee non genererà particolari oneri di funzionamento, ultronei rispetto a quelli di ordinaria gestione e sviluppo, atteso che le suddette piattaforme operano già secondo analoghi processi e sistemi tecnologici e, pertanto, saranno interconnesse attraverso comuni protocolli operativi.

Conclude certificando che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinate a progetti di innovazione tecnologica e digitalizzazione, attualmente disponibili e sufficienti a garantire la copertura.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione è chiaramente predisposta come limite massimo di spesa, non ci sono particolari osservazioni. Ad ogni modo, anche al fine di apprezzarne il grado di congruità a fronte dei fabbisogni prevedibili, andrebbero richieste informazioni in merito agli oneri previsti per la gestione, manutenzione e funzionamento della piattaforma fino al 31 dicembre 2021, precisandosi i dati relativi alle spese da sostenersi distintamente per il prolungamento dei contratti e dei servizi in essere, nonché delle attività di manutenzione e gestione della piattaforma e dell'applicazione.

Sul comma 2, venendo ai profili di copertura, posto che a tal fine si prevede che ai relativi fabbisogni di spesa si provvederà a valere delle risorse già previste dalla legislazione vigente per il 2021 ed iscritte nel bilancio della presidenza del consiglio dei ministri, pur prendendo atto che si tratta di risorse disponibili, andrebbe garantito che esse non siano sottratte ad altri progetti previsti con conseguenti necessità di aumento dei futuri bilanci.

Sul punto, inoltre, trattandosi della formale copertura di un nuovo onere di spesa a carico del bilancio a legislazione vigente, si evidenzia che si tratta di una modalità non consentita dalla legge di contabilità, per cui sarebbe stato più opportuno procedere a formale riduzione dello stanziamento; in ogni caso andrebbero perlomeno richieste le coordinate dei capitoli di spesa del bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri che saranno effettivamente interessati dal finanziamento della spesa in questione.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Il bilancio della PCM in corrispondenza alla Missione 12 (Innovazione tecnologica e Trasformazione digitale) reca uno stanziamento complessivo di 17 milioni di euro circa per il 2020, 18 per il 2021 e 15 per il 2022, di cui solo 1/3



### Articolo 3

#### ***(Proroga termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga)***

Il comma 1 differisce al 31 ottobre 2020 i termini di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. decreto Agosto), che recano, rispettivamente, i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di sostegno al reddito collegati all'emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o il saldo degli stessi (finora fissati al 31 agosto 2020) (comma 9) e i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 (finora fissati al 30 settembre 2020) (comma 10).

**La RT** afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, si osserva che in realtà la disposizione potrebbe determinare maggiori oneri rispetto a quelli che si sarebbero verificati a legislazione vigente, consentendo la presentazione per l'accesso alla cassa integrazione di domande i cui termini erano ormai scaduti. Va comunque rilevato che tali ipotetici e comunque verosimilmente contenuti oneri aggiuntivi corrispondono a mancati risparmi, la cui sussistenza certamente non è stata contabilizzata nelle stime dei tendenziali all'atto della predisposizione delle norme sostanziali.

### Articolo 4

#### ***(Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo)***

Il comma 1 aggiunge nell'allegato XLVI del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante l'elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell'uomo, nella sezione VIRUS, dopo la voce:

Coronaviridae	2
---------------	---

la seguente voce:

Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) <sup>(1)</sup>	3	
--	---	--

(1) In linea con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica.

**La RT** afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo attuata, comunque, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

---

destinato a spese per investimenti. Cfr. IPZS, Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario 16 gennaio 2020, bilancio 2020 della presidenza del Consiglio dei Ministri, pagina 287.

**Al riguardo**, andrebbero chiarite le implicazioni a livello finanziario derivanti dall'introduzione della SARS-CoV-2 nel novero degli agenti virali potenzialmente nocivi per l'uomo, atteso che ciò potrebbe riflettersi anche dopo il superamento della fase pandemica sugli oneri per la prevenzione primaria e secondaria nei luoghi di lavoro, compresi quelli afferenti a pubbliche amministrazioni.

## **Articolo 5**

### ***(Ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020)***

Il comma 1 stabilisce che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020, nonché le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *hh-bis*), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto.

**La RT** afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo attuata, comunque, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 6**

### ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

Il comma 1 reca la clausola di invarianza, prevedendosi che all'attuazione del presente decreto si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a eccezione di quanto previsto dal comma 2.

Il comma 2 stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni di cui al n. 34-*bis* dell'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (proroga dell'operazione "strade sicure") è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di euro 6.197.854 di cui euro 1.365.259 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.832.595 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

**La RT** evidenzia sul comma 1, che la norma reca una clausola di invarianza finanziaria generale, con esclusione di quanto previsto al comma 2, in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al n. 34-*bis* dell'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal presente decreto, secondo quanto già precedentemente specificato con riferimento al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto.

In merito al comma 2, afferma che in relazione agli oneri derivanti dal n. 34-*bis* dell'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal presente decreto, autorizza per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di euro 6.197.854, di cui euro 1.365.259 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.832.595 per gli altri oneri connessi all'impiego

del personale. Alla copertura di tali oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

**Al riguardo**, sul comma 1, andrebbe richiesto un approfondimento tenuto conto delle prescrizioni previste dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità, allorché ci si trovi in presenza siffatti dispositivi miranti ad assicurare l'invarianza di effetti finanziari di nuove norme.

In particolare, si rammenta che la norma della legge di contabilità prescrive infatti che in presenza di disposizioni corredate di tali clausole, la RT dovrebbe sempre riportare in primis la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, nonché l'illustrazione dei dati e degli elementi che si presentano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, mediante l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione.

In definitiva, la RT dovrebbe essere completa di tutti gli elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità di ciascuna norma. In ogni caso, rimanendo preclusa la validità della citata clausola in presenza di spese di natura giuridicamente obbligatoria.

Sul punto, è da segnalare il recente intervento della Corte dei Conti<sup>8</sup> in merito alla necessità che tali clausole debbano essere accompagnate da dati sempre completi ed analitici a illustrazione e documentazione degli effetti delle nuove norme. Ciò costituendo non solo la condizione essenziale al fine di certificare l'effettività della invarianza d'oneri, ma anche un adempimento necessario ad evitare una pericolosa inversione tra norma di legge e disposizioni amministrative di attuazione.

Sul comma 2, posto che all'onere relativo all'ulteriore spesa prevista per l'anno 2020 al fine di provvedere ai fabbisogni della operazione "Strade sicure" prorogata dall'articolo 1 comma 3, numero 8), si provvederà a valere del Fondo per le emergenze nazionali iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri<sup>9</sup> - Dipartimento della protezione civile, si rileva nuovamente come nel caso del precedente articolo 2 che si tratta di una modalità di copertura a carico del bilancio a legislazione vigente che non è consentita dalla legge di contabilità.

---

<sup>8</sup> Cfr. Corte dei Conti, [Relazione](#) quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, settembre - dicembre 2019, depositata il 25 marzo 2020. Nelle considerazioni formulate sulla laconicità dei contenuti dimostrativi delle clausole di neutralità contenuti nelle RT degli ultimi anni, la Corte ha rilevato che ciò si rende in definitiva indispensabile ad evitare il rischio di una palese elusione non solo dei vari contenuti previsti dalla legge di contabilità in tema di contenuti della RT, ma anche dell'aggiramento nei fatti dell'obbligo di copertura finanziaria delle nuove norme: in tal modo, rinviandosi nei fatti ad un momento successivo alla loro entrata in vigore, la verifica parlamentare degli effetti finanziari delle nuove disposizioni, che è invece consentita solo nei casi tassativamente previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità.

<sup>9</sup> La dotazione del fondo è annualmente iscritta nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze in corrispondenza al capitolo 7441 e assegnata al bilancio della PCM al capitolo 866. La dotazione per il 2020, al netto degli incrementi disposti in corso d'anno, è stata di 3.855 milioni di euro. Cfr. IPZS, Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario n.12 del 16 gennaio 2020, pagina 204; Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *Datamart-RGS*, interrogazione dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, aggiornato al 7 ottobre 2020.

In ogni caso, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'esistenza delle relative disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Lug 2020 [Nota di lettura n. 162](#)  
A.S. 1883: "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 15](#)  
I primi due "scostamenti di bilancio" autorizzati nel 2020 in relazione all'emergenza Covid-2019: risorse e impieghi
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 16](#)  
Aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT). (**Doc. LVII-bis n. 2**)
- Ago 2020 [Nota di lettura n. 163](#)  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (**Atto del Governo n. 187**)
- " [Nota di lettura n. 164](#)  
A.S. 1925: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"
- Set 2020 [Nota di lettura n. 165](#)  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (**Atto del Governo n. 186**)
- " [Nota di lettura n. 166](#)  
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (**Atto del Governo n. 190**)
- " [Nota di lettura n. 167](#)  
Procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (**Atto del Governo n. 191**)
- " [Nota di lettura n. 168](#)  
A.S. 1928: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 169](#)  
A.S. 1925: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" - Emendamento 21.0.500
- Ott 2020 [Documentazione di finanza pubblica n. 18](#)  
Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020 (**Doc. LVII n. 3-bis**)
- " [Nota di lettura n. 170](#)  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (**Atto del Governo n. 197**)